

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DELL'11 GENNAIO 1951

(40^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale »
(N. 1401) (D'iniziativa del deputato Ferrario Celestino) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CAMINITI, <i>relatore</i>	Pag. 399, 403, 408, 409, 411
CARON	400, 403, 406, 410, 411
GIUA	401, 405, 406, 407
ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	401, 405, 406, 408, 409, 410, 411
MOLINELLI	402
DE LUCA	402, 403, 407, 409
ROVEDA	402
BRAITENBERG	403, 409
DE GASPERIS	404
FIORE	406, 410
BELLORA	406
SARTORI	408, 410

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Bratitenberg, Caminiti, Caron, Castagno, De Gasperis, De Luca, Falck, Fiore, Ghidetti, Giua, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Origlia, Perini, Ricci Federico, Roveda, Sartori, Tamburrano, Tartufoli.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, senatore Ziino.

CARON, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ferrario Celestino: « Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » (1401) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Caminiti.

CAMINITI, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge per la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del proprio personale di ruolo, che non comporta nessun onere per lo Stato, tende ad estendere a detto personale i benefici a cui si è ispirata la norma positiva contenuta nel primo comma dell'articolo 3 della legge 29

aprile 1949, n. 221, concernente l'adeguamento delle pensioni degli impiegati dello Stato, e che ha modificato — com'è noto — la base pensionabile, nel senso di considerare per stipendio pensionabile quello spettante all'impiegato in base alle vigenti tabelle, aumentato del 20 per cento, nonchè di una quota fissa nella misura di lire 60 mila annue. I sistemi di rivalutazione possono variare, in quanto le Camere di commercio, industria e agricoltura hanno adottato, o adottano, forme diverse di quiescenza, per esempio: cassa di previdenza, polizze di assicurazione, capitalizzazione di vitalizio ecc. Allo stato attuale molte Camere di commercio ispirate da criteri di equità e di giustizia per il trattamento di quiescenza dei propri dipendenti, anche di quelli già collocati a riposo, e raccogliendo le direttive che il Ministero dell'industria e commercio ha di volta in volta impartito fin dal 1947 con varie circolari, hanno provveduto ad esaminare e risolvere — sia pure parzialmente — il problema increscioso in cui tanto personale si era venuto a trovare in seguito al mutato potere di acquisto della moneta.

In sostanza la rivalutazione del trattamento di quiescenza del personale ha per fine precipuo l'integrazione di fondi di quiescenza costituiti nel periodo di normalità valutaria, e che per effetto appunto della svalutazione monetaria avvenuta successivamente al 1944, non avrebbero più assicurato al personale, all'atto del collocamento a riposo, i mezzi necessari alla vita. Il personale senza una adeguata integrazione a un capitale x costituito in periodi antecedenti al predetto anno 1944, verrebbe a percepire oggi, o al momento del suo collocamento al riposo, un capitale irrisorio, la cui rendita non gli consentirebbe nemmeno di fronteggiare le più elementari esigenze di vita.

In molti casi l'applicazione alla rivalutazione dei fondi di quiescenza secondo le varie forme adottate da ciascuna camera (cassa di previdenza, polizze di assicurazione, ecc.) è stata fatta in analogia al citato articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, anche perchè il trattamento economico del personale camerale è quello vigente per il personale statale, esteso anche in sede di modificazioni.

Se dunque esiste già uno stato di fatto a favore di questa proposta di legge, che per il suo fine unitario e per i suoi aspetti giuridici, eco-

nomici e sociali, urgentemente è attesa ancora da tante camere di commercio, appunto perchè si possa, uniformemente e in forma di legge, rivalutare con serenità la posizione assicurativa — specialmente nel momento del collocamento a riposo — di tanta benemerita categoria di lavoratori, si deve peraltro richiamare però l'attenzione sull'articolo 4 con cui la decima Commissione della Camera dei deputati, dopo ampio dibattito, fissava che il provvedimento sarebbe stato operativo dal 13 dicembre 1949.

Tale norma limitativa nel tempo porterebbe ad escludere dalla revisione del trattamento di quiescenza soprattutto i funzionari che hanno lasciato il servizio prima del 1941. Per questa evidente contraddizione con le istruzioni ministeriali dal 1947 in poi, si propone di fissare la data di operatività del presente disegno di legge dal 1 gennaio 1944, epoca in cui ebbe effettivamente inizio il periodo di svalutazione monetaria.

Con l'approvazione del disegno di legge e della modifica proposta, avremo sanato e moralizzato una disparità che danneggiava funzionari e impiegati benemeriti.

CARON. La genesi di questo disegno di legge fu determinata dal fatto che alcune camere di commercio non si sono adeguate alle disposizioni circolari del Ministero competente. Ora una delle ragioni dell'aumento delle aliquote camerali — aumento stabilito da un disegno di legge del quale io stesso ero relatore — era proprio questa della perequazione delle quiescenze.

La maggioranza delle camere di commercio — come il relatore ha ricordato giustamente — con bilanci assestati e forse con amministratori più sensibili, aderirono a questa istanza; di fronte a quelle altre che per varie ragioni non seguirono questo esempio, l'onorevole Ferrario, che fa parte della giunta comunale di Como, si è assunto l'impegno di presentare un disegno di legge che contenesse una disposizione **cogente**.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è quello del quale dicevo, e mi sembra che sani completamente la situazione, per cui mi dichiaro favorevole alla sua approvazione, nè mi sembra che possano sorgere fra noi voci discordi. Lo Stato non viene impegnato e quindi non sorge nessuna difficoltà.

Concordo con le osservazioni del relatore intorno all'articolo 4. Questo articolo viene in sostanza ha creare una barriera insuperabile proprio nei riguardi di quelle persone maggiormente danneggiate. Fra queste non solo vi sono ex funzionari tuttora viventi, ma vi sono anche aventi diritto nella persona di eredi di funzionari defunti. Tanto per fare un esempio, sarebbe una vera fortuna per il segretario generale della Camera di commercio di Torino, arrivato al massimo della sua carriera, l'aver ritardato la sua andata in pensione di 17 giorni, e cioè al 30 dicembre 1949, poichè in caso contrario, nonostante la sua posizione ed il suo brillante passato di funzionario, sarebbe andato in pensione con qualche centinaio di migliaia di lire, assolutamente insufficienti ed inadeguate alla sua posizione sociale.

Quindi, come molte Camere di commercio hanno sentito la necessità di una rivalutazione delle polizze di pensione, così si deve cercare attraverso questo progetto di legge di sanare la dolorosa situazione degli ex funzionari camerali che verrebbero, a seguito dell'articolo 4 proposto dalla Camera dei deputati, a non fruire di una perequazione delle proprie spettanze. Nè si dica che i casi sono pochi, perchè potrei io stesso portare una documentazione che dimostrerebbe il contrario; d'altra parte so che lo stesso relatore ha avuto sollecitazioni da interessati affinchè l'articolo 4 fosse modificato. Chiedo quindi la Commissione di voler accettare una modifica dell'articolo 4 che venga a tranquillizzare tutte quelle persone che sono proprio quelle verso alle quali noi vogliamo andare incontro con questo progetto e che invece non metteremmo a posto.

GIUA. Il testo originale del progetto del deputato Ferrario, all'articolo 4 diceva: la presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. La 10ª Commissione della Camera dei deputati lo ha invece modificato nel testo attuale che retrodata l'efficacia della legge al 13 dicembre 1949. Il Sottosegretario di Stato, senatore Ziino, era presente alla discussione alla 10ª Commissione della Camera dei deputati: ci può spiegare la ragione per la quale si è ritenuto di modificare il testo originale?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Premetto anzitutto che non

ho nulla da aggiungere a quanto è stato detto dal relatore e dal senatore Caron riguardo alla bontà del disegno di legge. Mi soffermerò invece sull'articolo 4, che pare sia oggetto di perplessità da parte degli onorevoli commissari. In realtà, come è stato rilevato dal senatore Giua, il testo a suo tempo presentato dal proponente, si atteneva ad una prassi se non ordinaria, almeno largamente seguita, e cioè riconosceva il vigore della emananda legge dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Senonchè, in seno alla 10ª Commissione della Camera dei deputati, sono state sollevate quelle stesse obiezioni sollevate in questa sede dal relatore e dal senatore Caron in favore dei funzionari camerali già dimessi dal servizio. Parve anche alla 10ª Commissione della Camera giusto ed equo estendere il beneficio anche ai funzionari dimessi in questi anni successivi alla svalutazione. Qualcuno propose addirittura la stessa formula suggerita dal relatore e cioè di far beneficiare tutti quanti senza discriminazione alcuna.

Senonchè proprio dal sottoscritto fu osservato, a nome del Governo, quanto debbo dire anche in questa sede, e cioè che sarebbe assai pericoloso creare un precedente di questo genere, tendente cioè a riaprire i termini di rapporti di lavoro già definiti e liquidati. Il precedente sarebbe assai pericoloso sia nei riguardi della pubblica come della privata amministrazione. Sarebbe la prima volta che si detterebbe una simile norma, e proprio in un disegno di legge con un carattere così particolare come quello sottoposto al nostro esame. Ecco perchè non mi sono sentito di aderire a questa tendenza, per quanto il mio sentimento non sia molto differente da quello degli onorevoli senatori e deputati nei riguardi dei funzionari in questione. Allora io stesso proposi una formula transattiva che verrebbe a salvare la posizione dei funzionari dimessi che ancora non hanno avuto liquidato e definito il rapporto di quiescenza. Questi li possiamo salvare, poichè per essi non si può dire che il rapporto di lavoro sia chiuso in modo completo, nei riguardi dell'amministrazione presso la quale prestarono servizio. Essendo stata questa mia proposta accettata dalla Commissione, quest'ultima escogitò l'auspicata via di mezzo, la quale fu trovata nella data di presentazione della pro-

posta di legge alla Camera dei deputati, che risale appunto ai 13 dicembre 1949. Si disse che non era giusto che alcuni funzionari avessero a soffrire per il ritardo dell'approvazione, e pertanto si considerò la legge come avente efficacia dalla data della sua presentazione al Parlamento.

Ora va sottolineato, per chiarezza della disposizione, questo concetto: la data del 13 dicembre 1949 gioca nel senso che i funzionari dimessi prima del 13 dicembre 1949 non possono assolutamente avvalersi di questa legge, in quanto la liquidazione ha avuto luogo prima di tale data; ma se furono dimessi prima di essa, senza essere liquidati, possono tuttavia beneficiare della legge stessa. E faccio presente che i funzionari dimessi da oltre un anno e che non abbiano avuto la liquidazione, sono pochissimi: tutti gli altri hanno avuto liquidate le loro pendenze. Pochi quindi hanno ancora da liquidare la loro situazione e quindi pochi potranno beneficiare di questa legge alla pari con i colleghi che andranno in pensione successivamente. Io quindi per salvare una questione di principio che potrebbe avere una grande importanza nei rapporti di lavoro, sono costretto ad insistere perchè la dizione attuale sia mantenuta anche dal Senato.

MOLINELLI. Poichè la rivalutazione viene richiesta in base ad un mutato valore di acquisto della moneta e quindi in relazione a nuovi stipendi (tanto è vero che all'articolo 1 si dice: « ... stipendi aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949 n. 221 e successive variazioni. ») e potendo accadere nuove variazioni di stipendio, evidentemente si richiederebbero altre leggi per la rivalutazione dei fondi di quiescenza. Mi richiedo perciò se non si potrebbe, con l'articolo 1, stabilire una volta per sempre che il fondo di quiescenza deve essere adeguato volta per volta alle mutate misure degli stipendi senza ritornare sulla materia su nuove leggi? Basterebbe un comma aggiuntivo.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Andremmo contro l'ordine giuridico attuale. Credo che non si potrebbero ottenere l'adesione a questo disegno di legge da parte degli altri dicasteri, dai quali invece deve essere esaminato. Essi non hanno avuto nulla da osservare al testo dello schema di legge attuale, perchè si tratta di un particolarissimo

sentore senza sacrificio alcuno per lo Stato, in quanto il carico è delle Camere di commercio, le cui aliquote sono state opportunamente già aumentate.

Torno ancora ad insistere affinché la Commissione consideri questo disegno di legge come un caso speciale senza voler estendere il proprio esame e la propria decisione a norme di carattere generale, da valere in seguito per tutti i rapporti di lavoro, sia nei rapporti della pubblica amministrazione sia nei rapporti delle private amministrazioni.

DE LUCA. Di fronte alle argomentazioni del Governo dichiaro di rimanere alquanto perplesso soprattutto per il principio invocato dall'onorevole Ziino, e cioè che non possa essere consentito di riaprire — per usare la sua stessa espressione — la pietra tombale che ha chiuso il rapporto di lavoro. Ma vi è anche un altro principio: le leggi non sono retroattive. E così, per non ferirne uno, feriamo clamorosamente un altro principio. Nè credo che si possa accettare il criterio che le leggi operano dal momento della loro presentazione: la legge opera dal momento in cui diventa tale, quando cioè è accettata dai due rami del Parlamento, e non certo quando essa viene presentata.

ROVEDA. Per quanto riguarda quello che ha osservato il senatore Molinelli vorrei ricordare che nell'industria privata la questione dell'adeguamento dei salari è stata risolta con la scala mobile: quando avviene un aumento del costo della vita, automaticamente esso si ripercuote sui stipendi e sui salari. Mi pare quindi che le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario non abbiano ragione di essere.

Nella specie, alcuni elementi che fanno sospettare un prossimo aumento del costo della vita, ci suggeriscono la preoccupazione che questa legge avrà un valore molto relativo. E anche se di volta in volta con lo strumento legislativo vorremmo intervenire per una perequazione delle quiescenze, per la caratteristica stessa del sistema siamo sicuri che arriveremo molto in ritardo, dando luogo a disagiate condizioni nei funzionari delle Camere di commercio che siano in pensione.

Concordo poi con l'osservazione del senatore De Luca: il criterio di far risalire l'efficacia di una legge alla data della sua presentazione al Parlamento è alquanto singolare.

D'altra parte non dobbiamo anche dimenticare quei funzionari che, dimessi dal servizio, sono ridotti nella più squallida miseria. Teniamo presente che essi dovrebbero conservare un certo decoro, visto il loro precedente tenore di vita. Quindi la situazione mi appare molto preoccupante tanto dal punto di vista della giustizia verso questi funzionari, quanto dal punto di vista dello strumento legislativo da escogitare per risolvere l'angoscioso problema.

DE LUCA. Vorrei ricordare al senatore Roveda che qui non si tratta di rivalutazione di pensione sui fondi generali delle Camere di commercio, ma si tratta di rivalutazione sui fondi accantonati per il trattamento di quiescenza. Ma appunto per questo, perchè non stabiliamo per legge che questa rivalutazione deve essere a carico delle Camere di commercio?

CAMINITI, *relatore*. Torno a ripetere che i fondi di quiescenza per il personale delle Camere di commercio si basavano su diversi sistemi: accantonamento di contributi, polizze di assicurazione, acquisto di titoli di Stato. Lo svilimento del potere di acquisto della moneta ha reso inadeguati tali fondi e, preoccupandosi di ciò, il Ministero dell'industria aveva emanato delle circolari affinché questi fondi di quiescenza fossero perequati. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha come finalità di rendere questa perequazione obbligatoria anche per quelle Camere di commercio che non abbiano ottemperato alle disposizioni ministeriali. Bisogna sottolineare che il maggior onere derivante alle Camere di commercio dalla perequazione dei fondi di quiescenza è sopportato grazie all'aumento delle imposte camerale. Oggi si tratta quindi di sanare con una disposizione legislativa che sia di norma generale per tutte le Camere di commercio, le varie disposizioni contenute volta a volta nelle varie circolari.

BRAITENBERG. Ritengo che per capire a fondo la portata di questo progetto di legge si debbano studiare i singoli sistemi con i quali dalle varie Camere di commercio si costituiscono i fondi di quiescenza.

Per quanto io so la pensione viene calcolata in base all'ultimo stipendio goduto: quindi ogni aumento di stipendio per diminuzione del valore della moneta dovrebbe portare con sé anche un aumento delle pensioni che vengono calcolate appunto sullo stipendio. Le casse di ri-

sparmio — per quei fondi basati sui sistemi assicurativi — dovrebbero per esempio emettere polizze integrative; le casse di risparmio che hanno un fondo per le pensioni potrebbero o pagare la differenza per le pensioni che non sono coperte dal fondo o — e questo sarebbe meglio — integrare il fondo pensioni a quella riserva matematica che corrisponde alla pensione calcolata in base all'ultimo stipendio.

Ora mi pare che questo disegno di legge non dice altro se non che le casse di risparmio per il personale per il quale devono ancora liquidare le pensioni, dovrebbero aumentare il fondo pensioni corrispondente alla riserva matematica, cioè appunto a quella riserva che corrisponde allo stipendio oggi in vigore in relazione al quale è computata la pensione. Quindi il disegno di legge non si occupa dell'aumento delle pensioni, ma contiene solo un obbligo per le Camere di commercio di adeguare le riserve matematiche all'entità maggiorata dalla pensione che deve essere liquidata in relazione allo stipendio maggiore.

Mi sembra quindi che la questione si presenti in modo alquanto complesso; forse essa non è matura per un esame da parte della nostra Commissione. Ed appunto per permettere a noi di prepararci adeguatamente, io propongo formalmente il rinvio di questo disegno di legge ad una delle prossime riunioni.

CARON. Dichiaro di meravigliarmi delle difficoltà che sono state frapposte dall'onorevole Sottosegretario alla proposta di estendere i benefici di questa legge ai funzionari dimessi anteriormente al 13 dicembre 1949. Si è trovata la formula giuridica per l'adeguamento delle pensioni statali: non vedo perchè non si debba fare altrettanto per i funzionari delle Camere di commercio. Ne è a dirsi che non vi siano persone interessate: io stesso potrei portare diversi esempi, che non si limitano ad una decina. Ma anche se si trattassero di un numero limitato non vedo perchè non dovremmo escogitare una formula che non leda i principi giuridici cui si è riferito l'onorevole Sottosegretario. Questo non riesco a capire. Lo stesso Ministero ha emanato ben quattro circolari in proposito, nelle quali, per altro, vi sono delle tabelle che chiariscono completamente i dubbi del senatore Braitenberg, circa le varie forme dei fondi di quiescenza. Mi rifiuto di credere che l'onorevole

Sottosegretario Ziino non sappia trovare una formula rispondente all'equità e al diritto.

DE GASPERIS. Mi dichiaro d'accordo con le considerazioni del senatore Braitenberg e mi associo alla sua proposta di rinvio. Dobbiamo conoscere a fondo la tragedia dei funzionari delle Camere di commercio allorchè sono dimessi. Io stesso mi onoro di aver appartenuto a questa categoria e so per esperienza come finchè questi funzionari sono in servizio essi possono avere un certo tenore di vita, ma il giorno in cui vanno in pensione, ciò non è più possibile. Cosicchè essi si trovano in una grave crisi proprio in un'età in cui più si avrebbe bisogno di una certa sicurezza. Bisogna quindi assolutamente trovare i fondi per l'auspicata rivalutazione delle pensioni per tutti coloro che furono colpiti dalla svalutazione. Bisogna trovare i fondi e credo che questa, dati i compiti delle Camere di commercio con le quali hanno a che fare industriali, commercianti e professionisti, non sarà difficile.

Consideriamo in quale situazione disagiatissima sono i funzionari delle Camere di commercio in pensione i quali non possono certo vivere della sola pensione che ricevono. Bisogna assolutamente venire loro incontro e prego caldamente il Sottosegretario di Stato, che già in altra sede ha dato prova delle sue capacità, di trovare una adeguata soluzione. Ricordiamo le delicate funzioni che devono adempiere i funzionari delle Camere di commercio, che talvolta si avvicinano alla importantissima attività giurisdizionale: evitiamo che i migliori elementi debbano essere costretti ad allontanarsi in vista delle tristi condizioni a cui andrebbero incontro.

In una parola, considerando tutto questo con estrema serietà, troviamo una adeguata soluzione. A tal fine ritengo necessario un rinvio.

GIUA. Mi dichiaro contrario alla proposta di rinvio proprio per tutte le ragioni che ha addotto adesso il collega De Gasperis. Rinviare non significa risolvere: se vi sono quelle tristi condizioni di fatto che sono state indicate ottimamente dal collega De Gasperis, evidentemente abbiamo il dovere di affrontarle. Nè io nutro le preoccupazioni giuridiche del senatore De Luca: non credo che la data della presentazione possa essere un così grave precedente per il futuro, e d'altra parte non è detto che le leggi debbano avere vigore esclusivamente dalla

loro data di pubblicazione, tanto è vero che abbiamo spesso votato leggi le quali avevano una efficacia retroattiva. E se il senatore Ziino riteneva di indicare come data dell'efficacia della legge il 13 dicembre 1948, poteva benissimo farlo; ed in realtà ha fatto qualcosa di simile, accettando la data del 13 dicembre 1949, con la quale ha sanato delle situazioni di fatto, se pur non tutte.

Non sono d'accordo nei criteri che hanno spinto il collega Ziino a proporre la data del 13 dicembre 1949, perchè, onorevole Sottosegretario, il problema della rivalutazione dei fondi delle pensioni è un problema che non tocca solo le Camere di commercio ma anche numerosi Enti parastatali. Mi riferisco in particolare al Politecnico di Torino il quale è arrivato all'attuale grado di statalismo attraverso uno stadio di parastatalismo, analogo a quello delle Camere di commercio. Mi sto occupando in particolare di dipendenti di questo Istituto (del quale fecero parte insigni personalità come Galileo Ferraris), attualmente in pensione: si tratta di dipendenti andati in pensione nel 1928, che oggi percepiscono delle pensioni assolutamente ridicole. Il problema che noi ci dobbiamo porre è questo: poichè in Italia non si è ancora risolto il problema delle pensioni degli Enti, parastatali, e poichè noi non possiamo aspettare, dato che non si vede assolutamente l'auspicata soluzione, siamo costretti a legiferare caso per caso. Ora io credo che noi possiamo annoverare le Camere di commercio fra gli Enti parastatali, dei quali dobbiamo occuparci a proposito della rivalutazione delle pensioni. Vi sono, per esempio, usceri di Istituti di assicurazione che si trovano nelle stesse condizioni di quelli del Politecnico di Torino, cui accennavo prima, e forse di molti funzionari delle Camere di commercio. A proposito di queste io credo che noi ci dovremmo preoccupare per l'onere maggiore poichè, soprattutto in ordine alle piccole Camere di commercio, bisogna ricordare il disposto dell'articolo 2 per il quale il maggior onere viene in un certo senso ripartito proporzionalmente fra le varie Camere di commercio alleviando i bilanci più deboli. Per questo noi possiamo senza preoccuparci stabilire senz'altro che le Camere di commercio sono obbligate a trovare i mezzi necessari per la rivalutazione dei fondi pensioni.

Si tratta veramente di un caso di coscienza: tutti sentiamo in questo modo, ed il collega Bellora, uno dei più grandi industriali italiani, mi suggerisce proprio questa espressione. È un caso di coscienza, ed il Governo non deve preoccuparsi di creare dei precedenti. Non voglio entrare in una questione politica, poichè nei nostri lavori di Commissione cerchiamo di evitarle, ma se il Governo si trova carente di fronte a questa situazione, noi dobbiamo unanimemente provvedere. Non importa se il numero di coloro che fruiranno di questo provvedimento è esiguo: sarà sempre un piccolo contributo a favore dei moltissimi che oggi si trovano in condizioni di non poter vivere.

Per questo, in conclusione, mi associo alla proposta del relatore di modificare la dizione dell'articolo 4.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. I signori commissari, a mio avviso, non hanno contezza precisa della situazione del personale in questione. Vorrei appunto chiarire tale situazione, poichè noi stiamo discutendo su presupposti di fatto diversi da quelli del disegno di legge.

Bisogna premettere che fino a quando non furono costituiti i cosiddetti consigli provinciali della economia, tutti questi funzionari che prestavano servizio presso le Camere di commercio appartenevano al cosiddetto ruolo camerale. In base alla legge che disciplinava il ruolo camerale, il trattamento di quiescenza si poteva avere attraverso tre diverse vie, e cioè: polizza di assicurazione, cassa di previdenza, pensioni camerali. Ad un certo punto — se ben ricordo nel 1936 — con la istituzione dei Consigli provinciali della economia, quasi tutti questi funzionari vennero trasferiti nel ruolo statale; gli altri, in minor numero, rimasero invece nei ruoli dei consigli provinciali della economia. Per questi ultimi, rimasti nei consigli provinciali dell'economia, che potremmo definire funzionari a carattere locale, rimase il trattamento di quiescenza precedentemente stabilito. Per gli altri invece, essendo trasferiti al ruolo statale, fu concessa la facoltà di opzione. I funzionari potevano cioè liberamente scegliere, in rapporto al trattamento di quiescenza, o la pensione statale, come qualsiasi funzionario dello Stato, o conservare il trattamento a suo tempo promesso nelle tre forme che ho

già detto. Successivamente furono assunti degli avventizi, aprendosi la via all'avventiziato: ma costoro, ma mano, a mezzo di concorsi per titoli e per esami, furono inseriti nei ruoli statali.

Il disegno di legge, quale categoria di funzionari intende tener presente? Non già, evidentemente, tutti i funzionari passati in ruolo statale, attraverso l'opinione anzidetta, in quanto evidentemente essi beneficiano della pensione dello Stato e quindi, in materia di rivalutazione, sono sottoposti alla legge sulle pensioni che il Senato l'anno scorso ha approvato.

Il disegno di legge invece ha per oggetto i funzionari che, a suo tempo, rimasero nei ruoli camerali o che, pur essendo trasferiti nei ruoli statali, optarono però per il trattamento di quiescenza distinto nei tre tipi descritti.

È nei riguardi di questi ultimi che ad un certo punto si pensò di andare incontro perchè, svalutatasi la moneta, i fondi costituiti presso le Camere di commercio (e costituiti non già con prestazioni patrimoniali delle Camere, ma con contributi prelevati sullo stipendio dei funzionari) apparivano di una entità talmente esigua in rapporto al nuovo potere di acquisto della lira, da essere assolutamente insufficienti alle finalità loro proprie. In un primo tempo si provvide con circolari del Ministero, nelle quali si autorizzavano le Camere di commercio, nei limiti dei propri bilanci, a venire incontro ai funzionari dimessi dal servizio, o ai loro eredi, rivalutando secondo la nuova capacità di acquisto della moneta i fondi di quiescenza. Senonchè, sia per una richiesta delle stesse Camere, sia per andare incontro a quei funzionari che avevano prestato servizio presso quelle Camere di commercio che non avevano ritenuto di operare la consigliata rivalutazione, in difetto di una disposizione legislativa si è ritenuto necessario, per l'appunto, di intervenire legislativamente, ed il deputato Ferrario ha presentato lo schema di legge del quale stiamo discutendo.

Questo disegno di legge dispone la rivalutazione dei fondi a carico esclusivo del bilancio camerale: è la Camera di commercio che aumenta di quanto è necessario questi fondi, a suo tempo costituiti con i contributi dei funzionari. Tuttavia le Camere obiettano: noi andiamo incontro ai funzionari dimessi per i quali

non vi è stata ancora la liquidazione, ovvero anche verso quelli che ebbero la liquidazione? Giacchè si può distinguere fra due casi: il caso di un funzionario dimesso, in ipotesi, nel 1947 il quale, od i cui eredi, non hanno avuto ancora la liquidazione, ed il caso del funzionario o dei suoi eredi che vennero liquidati nel 1948, quando già la lira aveva subito il tracollo. Nell'un caso la situazione non è difficile, poichè il rapporto non è stato ancora concluso fra il funzionario e la Camera interessata; ma nell'altro caso il rapporto è ormai chiuso: si deve dunque riaprire tale rapporto? Questo è il punto.

Il senatore Giua ha accennato alla situazione del politecnico...

GIUA. Ed ho parlato di funzionari andati in pensione nel lontano 1928.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Se sono andati in pensione nel 1928, allora provvede il disegno di legge della rivalutazione delle pensioni.

DE LUCA. Non si tratta di dipendenti statali.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il caso nostro è tuttavia il seguente: se si tratta di funzionari in pensione, provenienti dai ruoli statali, o comunque trasferiti nel ruolo statale, allora beneficiano della legge di perequazione e di rivalutazione delle pensioni. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame non riguarda il funzionario beneficiante di pensione, sia esso statale o camerale, ma riguarda, come dice l'articolo 1, i funzionari il cui trattamento di quiescenza deve essere tratto da un fondo costituito.

E allora una delle due: o la liquidazione non è stata fatta, qualunque sia la data di dimissione del funzionario, e allora tutti coloro che siano in queste condizioni godono dei benefici del progetto di legge; oppure la quiescenza fu data prima del 13 dicembre 1949, il rapporto fu definito, e si attinse al fondo costituito presso la Camera di commercio, si pagò il funzionario della sua polizza o del suo diritto alla cassa di previdenza, ed allora questi funzionari dimessi non possono fruire dei benefici di legge. Volere accedere alla tesi di alcuni senatori di riaprire un rapporto già definito, è cosa contraria al nostro ordinamento giuridico nonchè alquanto pericolosa. Si potrebbe fare

per analogia il caso di un mutuo a lungo termine, acceso nel 1915 o nel 1920: se il debitore pagò nel 1948, ebbe la regolare quietanza: credete voi che si possa con un disegno di legge, oggi, riaprire questo rapporto già chiuso? (*Commenti*). E questo è un caso analogo, giuridicamente preciso.

CARON. I mutui sono una cosa ben differente.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. La situazione dei fondi di quiescenza è analoga a quella del mutuo, e prego gli onorevoli commissari di dimenticare la idea della pensione, poichè in questo caso siamo invece in una situazione di debito contratto dalla Camera di Commercio nei riguardi del funzionario al quale deve corrispondere, a rapporto di impiego cessato, un diritto di quiescenza in correlazione ai versamenti ed alle ritenute che furono operate a carico del funzionario durante il servizio.

FIGORE. In moneta buona.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Anche il mutuante dette moneta buona e loro, onorevoli senatori, conoscono perfettamente la situazione delle assicurazioni presso i vari Istituti, ivi compreso l'Istituto nazionale di assicurazione, che è statale. (*Commenti*).

BELLORA. L'I.N.A. ci ha preso denaro ed ora ci dà cartaccia.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non faccio apprezzamenti, non dico se questo sia giusto o ingiusto: mi limito ad esporre la situazione di fatto del nostro ordinamento giuridico.

GIUA. È male che sia così.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ma intanto è così. Nel nostro ordinamento vige il principio nominalistico, non si tiene conto, cioè, nei confronti del debitore che viene a soddisfare il suo debito, delle variazioni del valore della moneta. La Cassazione, è vero, ha leggermente modificato questo principio giuridico, ma nel solo caso dello scambio di beni reali. Per esempio se una promessa di vendita si perfeziona successivamente alla svalutazione, si tiene conto di questa, in relazione al prezzo pattuito. Ma si tratta di una eccezione che i magistrati hanno voluto introdurre in ossequio all'equità, e in nessun

altro caso la magistratura ha mai derogato al principio nominalistico.

Perciò non si può dire che il disegno di legge non sia organico, poichè esso corrisponde esattamente all'ordine giuridico attuale. Inoltre esso non tocca il principio che non si debbano riaprire rapporti a suo tempo consensualmente definiti: e questo è il caso del funzionario che fu liquidato e che lasciò quietanza liberatoria. L'eccezione nei riguardi dei funzionari liquidati dopo il 13 dicembre 1949, per i quali avrebbe efficacia questo disegno di legge, si è ispirata ad una *fictio juris*, giustificata quasi da un ritardo della Camera dei deputati nell'approvazione del disegno di legge annunziato appunto il 13 dicembre 1949. Al senatore De Luca quindi dirò che si tratta di un semplice pretesto per poter soddisfare a determinate esigenze di carattere sociale, etico, politico, per cui il legislatore talvolta può ben retrodatare la efficacia di una legge, come già avvenuto altre volte e proprio nel settore delle pensioni.

DE LUCA. Vorrei osservare all'onorevole Sottosegretario che il caso del mutuo non calza, fra l'altro perchè la stessa Magistratura sotto la spinta dell'equità ha derogato più volte al principio nominalistico, come per esempio in materia di liquidazione di danni. Bisogna riconoscere che il magistrato si è contorto fra l'equità ed il diritto scritto, ma questa necessità evidentemente non si verifica per noi, che siamo legislatori.

Noi dobbiamo rispettare invece un'altro diritto, il diritto alla vita che nasce e che si matura ogni ora. Quando si è ammesso il principio che l'Ente presso il quale si è prestato servizio abbia in qualche modo l'obbligo di provvedere al funzionario dimesso, dobbiamo allora umanizzare ogni situazione giuridica, e porre magari a carico del bilancio delle Camere di commercio la rivalutazione della quiescenza dei funzionari dimessi.

Noi siamo legislatori, e dobbiamo renderci conto delle varie situazioni: poniamo il caso di un funzionario che ha chiuso il suo rapporto, liberamente, consensualmente, in un dato momento. Teniamo conto del fatto che oggi *rebus sic stantibus* le condizioni sono mutate, che queste condizioni incidono gravissimamente sul suo diritto alla vita: allora noi, legislatori, abbiamo l'obbligo di adeguare la legge

al ristabilimento di questo principio. Mi pare che queste considerazioni non possano essere discusse nè giuridicamente nè moralmente.

Perchè allora non dobbiamo cercare, in questa speciale leggina, una soluzione adeguata mettendo magari a carico dei bilanci nelle Camere di commercio la rivalutazione del trattamento di quiescenza necessaria? Nè mi pare che comprometteremmo il nostro ordinamento giuridico, perchè presupposto di una liquidazione è che essa corrisponda ad una determinata situazione; ma se le mutate condizioni incidono su questo criterio, dobbiamo intervenire. Dichiaro che non mi interesserebbe il fatto che le mutate condizioni incidano su una ricchezza, come nel caso del mutuo; ma se esse incidono invece su quelle poche lire su cui una persona deve basarsi per la sua vita, allora la situazione cambia.

Bisogna trovare quindi il modo di andare incontro a questi disgraziati, e non limitandoci a quel ristretto numero che fu dimesso dopo il 13 dicembre 1949, ma a tutti quelli che furono liquidati vigendo leggi per le quali oggi si trovano in condizioni di vita affatto impossibili. Per tutte queste ragioni ritengo che un più lungo esame sarebbe opportuno e quindi mi associo alla proposta di rinvio.

GIUA. Io stesso avrei voluto dire quello che ha detto il collega che mi ha preceduto, tuttavia non ne posso condividere la conclusione. Anzitutto, se bisogna risolvere il problema, questa è appunto la sede adatta. In secondo luogo, considerata l'opposizione che il Governo ha fatto alle nostre tendenze, essendo questo un disegno di legge di iniziativa parlamentare, non possiamo rinviarlo, perchè certamente il Governo non vorrà presentarne un altro secondo i nostri desideri ed il deputato Ferrario non potrà riesaminarlo. Sarebbe forse necessario che un altro parlamentare presentasse un nuovo disegno di legge in sostituzione di questo di cui si vorrebbe rinviare la discussione. Tutte queste considerazioni mi spingono a pregare i colleghi a non volere insistere nel rinvio.

Inoltre vorrei osservare all'onorevole Sottosegretario che quando parliamo di fondi di pensione (e mi riferisco ad alcuni casi del Museo industriale di Torino) creati con le tratte sullo stipendio, fondi sui quali dei pensionati percepiscono determinate pensioni,

quando queste debbono essere rivalutate, tale rivalutazione non si fa rispetto al fondo accantonato, ma in relazione al trattamento generale che si dà ai pensionati. Se consideriamo che un pensionato nel 1927 percepiva 800 lire mensili, mentre oggi percepisce dalle 3.500 alle 4.500 lire mensili, dobbiamo riconoscere che tale rivalutazione non fu fatta in base ad una rivalutazione totale della pensione, ma in base a tutti quei provvedimenti legislativi che genericamente sono stati fatti e accordati a favore dei pensionati.

Ora noi chiediamo che questo stato che noi giudichiamo immorale (insieme con il collega De Luca) debba essere moralizzato. Un funzionario che ha accantonato un fondo, dando una moneta che aveva un determinato valore, ha fatto questo non per un contratto di carattere privato, ma in base ad una prestazione d'opera, con un fine ben determinato. La trattenuta deve quindi oggi essere adeguata alla svalutazione della moneta.

Il collega Ziino obietta che creeremmo un grave precedente. Innanzi tutto i precedenti hanno un valore relativo; in secondo luogo le Camere di commercio sono organismi che possono benissimo operare questa rivalutazione dei fondi pensione. Ed allora decidiamoci e abbandoniamo tutte le restrizioni e le preoccupazioni giuridiche che sono state sollevate dal collega Ziino a nome del Governo; cerchiamo di porre una buona volta questo problema delle pensioni sulla giusta via, umana e politica: non rinviando quindi il disegno di legge, a meno che l'onorevole Sottosegretario non ci assicuri che il Governo presenterà un disegno di legge che tenga conto delle nostre osservazioni. Se questo impegno da parte del Governo non venisse, non faremo altro che rigettare il disegno di legge del collega Ferrario, e questo non credo che sia il desiderio di nessuno.

SARTORI. Vorrei chiarire anzitutto che, come presidente della Camera di commercio di Cuneo, ho sentito diversi funzionari veramente soddisfatti di questo disegno di legge. Inoltre vorrei attirare l'attenzione della Commissione sul fatto che molti funzionari dimessi hanno potuto investire capitali prelevati dal fondo di quiescenza, quando ancora la moneta non era svalutata, e che quindi per co-

storo non si può parlare di situazione disagiata. Personalmente conosco quattro funzionari che si sono fatti anticipare dalle Camere di commercio dei fondi sulla loro quiescenza, e che li hanno investiti proficuamente. Ora le Camere di commercio, rivalutando i fondi di quiescenza, hanno conteggiato questi prelievi al valore nominale della moneta del tempo in cui i prelievi stessi furono eseguiti. In altri termini non fu moltiplicato il prelievo secondo il coefficiente della svalutazione.

Bisogna quindi considerare la situazione come essa è. Poiché cento circa sono i funzionari dimessi dalla Camera di commercio di Cuneo interessati alla rivalutazione, su di essi il 10 per cento — lo affermo per conoscenza diretta — sono in condizioni di non doversi lamentare del trattamento. Non solo, ma debbo dire che quando la mia Camera di commercio procedette alla rivalutazione, si informò presso le altre Camere le quali dichiararono di aver anch'esse rivalutato il credito ma non il debito. Questo per mettere nella giusta luce il disegno di legge. Forse ci saranno anche dei casi pietosi, ma ce ne sono tanti! Non bisogna poi dimenticare che le Camere di commercio hanno già rivalutato i fondi. Il problema quindi investe solo i funzionari dimessi a seguito della svalutazione, poiché credo che per quelli dimessi anteriormente al 1942 il problema non vada posto.

CAMINITI, *relatore*. Concordo con l'opinione del senatore Sartori, e cioè che il problema investe solo i funzionari dimessi successivamente alla svalutazione. Per la delimitazione della questione, vorrei citare alcuni passi di una circolare del ministro Cavalli in data 14 marzo 1947, che trattava il problema della rivalutazione dei fondi, la quale dice fra l'altro: « ... la questione si presenta più grave nei confronti del personale collocato al riposo e che ha già liquidato i fondi di quiescenza (cassa di previdenza e polizza di assicurazione), mentre per gli impiegati in quiescenza che fruiscono della pensione non sorge alcuna questione, beneficiando essi dei provvedimenti di legge vigenti per gli impiegati dello Stato ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Quindi è pacifico che per

i pensionati, in qualunque data dimessi dal servizio, si è già provveduto.

CAMINITI, *relatore*. Continua la circolare: « Ragioni di giustizia e di equità consiglierebbero di estendere il beneficio degli emanandi provvedimenti anche a detta categoria di personale, ma ovviamente il beneficio stesso non può riportarsi al tempo in cui le liquidazioni avvennero in normali condizioni di vita. Dato ciò questo Ministero è dell'avviso di estendere il beneficio della rivalutazione anche al personale in quiescenza, ma che sia stato collocato a riposo da una determinata data in poi, coincidente con quella dell'inquadramento nei ruoli statali o camerati (e cioè 18 ottobre 1937 e 19 luglio 1939, rispettivamente per i due gruppi di impiegati).

Per detto personale l'integrazione va effettuata in un'unica soluzione, ma allo scopo di non creare difficoltà di ordine finanziario alle Camere, si potrebbe rateizzare l'importo dell'integrazione d'intesa fra Camera ed impiegato, nel modo ritenuto più opportuno ».

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Dal senatore Braitenberg è stata avanzata una proposta di rinvio della discussione del disegno di legge. Domando al senatore Braitenberg se insiste nella sua richiesta.

BRAITENBERG. La mia richiesta aveva lo scopo di chiarire il problema che questo disegno di legge intende risolvere. Dopo le ampie delucidazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, e tenuto conto che lo stesso personale delle Camere di commercio desidera questa legge per sistemare una angosciata situazione, dichiaro di non insistere nella mia richiesta.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora all'esame dei singoli articoli:

Art. 1.

Le camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 gennaio 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e suc-

cessive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alle aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annuali.

(È approvato).

Art. 2.

La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo è da essa ripartito fra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali lo stesso ha prestato effettivo servizio, e per ciascuna in proporzione ai periodi di servizio prestato.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa relativa per la rivalutazione di cui agli articoli precedenti ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura provvederà con le eventuali disponibilità o con appositi stanziamenti di bilancio.

DE LUCA. A me sembra che questo articolo, sia pure redatto in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, sia però completamente inutile.

E poichè non vi è l'ossequio sostanziale al dettato della Costituzione, e quello formale non ha ragione di essere, propongo la soppressione di questo articolo.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. L'articolo 3 corrisponde ad una buona regola amministrativa, a prescindere dall'articolo 81 della Costituzione. La regola è che tutte le volte che si dispone una spesa, se ne debbano indicare le fonti, di guisa che le singole camere di commercio siano autorizzate a chiedere lo svincolo di riserve che possono avere in titoli di Stato per la rivalutazione dei fondi pensione, poichè è noto che le Camere hanno l'obbligo di indicare come dispongono delle eccedenze di bilancio.

L'articolo 3 quindi non è affatto inutile e ne propongo la approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 3, del quale è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, così formulato:

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 13 dicembre 1949.

FIORE. Sono state fatte ampie critiche a questo articolo in sede di discussione generale; a queste critiche debbo associarmi perchè non mi pare che l'articolo 4 sia, oltre tutto, logico. In questo articolo la Camera dei deputati ha fissato una certa retroattività; su questo non c'è dubbio; ma l'unico criterio che doveva ispirare questa retroattività, e cioè la svalutazione monetaria, non è stato affatto preso in considerazione, tanto che chi fosse andato in pensione nel luglio 1949 non avrebbe diritto alla rivalutazione, mentre di tale diritto godrebbe il funzionario dimesso solo pochi mesi dopo, a condizione monetaria eguale. Il senatore Sartori ha accennato ad alcuni casi di funzionari che avrebbero impiegato utilmente il loro denaro, prelevato sui fondi di quiescenza. Ma bisogna osservare che se ciò fu fatto quando la moneta non era ancora svalutata, evidentemente non ci interessa, mentre se il prelievo fu fatto quando la moneta era svalutata, anche per questi vi è un diritto alla rivalutazione.

Propongo quindi di fissare l'efficacia della legge risalendo nel tempo, fino agli inizi della svalutazione. Il criterio mi sembra il più logico e il più giusto e non dobbiamo neanche preoccuparci di stabilire una validità retroattiva, perchè non è la prima volta che ciò verrebbe fatto, e un precedente lo abbiamo proprio in materia di pensioni.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non tornerò sulle ragioni già esposte che mi spingono ad oppormi alla proposta del senatore Fiore, già avanzata da altri colleghi. Posso solo, in via transattiva, informare la Commissione che vi è una promessa del Tesoro il quale ha in elaborazione un disegno di legge nel senso che riaprirebbe i termini della opzione. Cioè, i funzionari che,

a suo tempo, optarono per il trattamento camerale, potrebbero ciò nonostante esercitare ancora questo diritto di opzione, ritornando sui loro passi ed ottenendo la pensione dello Stato.

CARON. E quelli che rimarrebbero camerale?

SARTORI. Non conosco nessuno che sia rimasto solo camerale.

CARON. Ve ne sono. Ed io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi ancora una volta sulla citata circolare del 14 maggio 1947, la quale centra il problema che noi stiamo discutendo, cioè quello nei confronti del personale già collocato a riposo e che già ha avuto liquidati i fondi di quiescenza.

Dice la circolare: « ragioni di giustizia e di equità consigliano di estendere il beneficio degli emanandi provvedimenti anche a detta categoria di personale, ma ovviamente il beneficio non può riportarsi al tempo in cui le liquidazioni avvennero in normali condizioni di vita. Dato ciò, questo Ministero è dell'avviso di estendere il beneficio della ricostruzione anche al personale in quiescenza, ma che sia stato collocato a riposo da una determinata data in poi, coincidente con quella dell'inquadramento dei ruoli statali o camerale, cioè 18 ottobre 1937 e 1° luglio 1939 rispettivamente per i due gruppi di impiegati ».

A me sembra che potremmo seguire il suggerimento del Ministero. E se siamo tutti d'accordo nel volere attuare questi principi di giustizia e di equità del collega De Luca, e che l'onorevole Sottosegretario ci ha fatto intendere di apprezzare, allora dobbiamo approvare un articolo nel senso che io propongo. E cioè auspicherei come data per la validità della legge o il 18 ottobre 1937 o il 1° luglio 1939.

DE LUCA. Mi sembra che le osservazioni del senatore Caron siano giuste come principio, ed è infatti un po' singolare la posizione del Ministero, che prima dà un indirizzo, e che poi vi si oppone recisamente.

Evidentemente anche i Ministri mutano consiglio. Prescindendo da queste considerazioni estrinseche, entrando nella sostanza, mi sembra che la data proposta dal senatore Caron sia troppo lontana. Mi sembra invece che una data migliore potrebbe essere quella alla quale si è fatto diverse volte riferimento in altre norme legislative, e cioè quella della così detta

liberazione, dalla quale cominciò il vero tracollo della moneta, dovendo la lira sostenere l'onere della occupazione alleata: il 1944 per il Centro Sud ed il 1945, aprile, per il Nord d'Italia.

Propongo quindi di fissare, come inizio della validità della legge, queste due date, in analogia e in coerenza con altre disposizioni legislative.

CARON. Aderisco alla proposta del collega De Luca.

CAMINITI, *relatore*. Propongo formalmente, di fissare la data del 1° gennaio 1944 per tutta Italia. L'articolo 4 dovrebbe cioè essere così formulato: « la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1944 ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Per le ragioni più volte

esposte nel corso di questa dibattito dichiaro a nome del Governo di oppormi alla dizione proposta dal relatore.

PRESIDENTE Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la nuova formulazione dell'articolo 4: « la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1944 », formulazione proposta dal relatore, senatore Caminiti, e non accettata dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,40.